



APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” - CIG: 6473109288

CHIARIMENTO N. 31

In relazione all’appalto di cui al Titolo, è pervenuta da parte di una Società una richiesta di chiarimento così sintetizzabile:

Quesito n. 1): “In relazione al requisito fascia “facchinaggio” si chiedono chiarimenti in merito alla fascia FACCHINAGGIO LETT. A)

Premesso che:

- dal certificato CCIAA risulta che la scrivente esercita dal 01 luglio 2011 l’attività di fattorinaggio (si evince nella sezione ATTIVITA’ del certificato);
- la scrivente ha eseguito e continua ad eseguire servizi di facchinaggio, trasporto e movimentazione arredi, e che nell’ ultimo triennio (2014-2013-2012) può dimostrare attraverso attestati e/o fatture l’ esecuzione di tale attività;
- la fascia di facchinaggio richiesta è la minima

Dette tali premesse si chiede:

può essere ritenuto soddisfacente dimostrare, in sostituzione dell’ iscrizione alla minima fascia lett. a) facchinaggio, di possedere tra le attività del certificato camerale di ESERCITARE DAL 2011 l’ attività inerente al fattorinaggio e dimostrare attraverso dichiarazione e dimostrazione con attestati di aver eseguito con buon esito tale attività?”

Risposta n. 1): In relazione al quesito posto, si evidenzia che il punto 12 dell’art. 7 del Disciplinare di gara, riserva, la partecipazione alla procedura di gara, ai soggetti, in possesso, a pena di esclusione, della: “*Iscrizione all’albo delle imprese di facchinaggio di cui al D.M. 221/2003 per fascia di classificazione almeno "A"*”, fermo restando la possibilità per questo di subappaltare il servizio nei limiti del 30% dell’importo contrattuale.



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Il concorrente alla gara di cui trattasi può soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito richiesto, avvalendosi di altro operatore economico, fermo restando il rispetto dei modi e delle forme previste ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per la costituzione del rapporto contrattuale *de quo*.

La normativa relativa all'attività di facchinaggio, non si applica alle imprese esercenti le attività di spedizione, di trasloco, di logistica e di trasporto espresso che svolgono operazioni di facchinaggio solo in via strumentale all'attività primaria (*c.f.r.* parere Min. Lavoro del 8.3.04)

**Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott.ssa Anna Maria Stornata)**